

Costi e oneri a carico di Comuni e aziende nell'ambito delle opere di conservazione delle strade cantonali

A. Premessa

All'interno del sedime della rete viaria cantonale sono presenti a titolo precario opere ed elementi di proprietà di Comuni e aziende, per queste ultime s'intendono quelle fornitrici di servizi (acqua, elettricità, gas, telefono, TV, ecc.), di enti vari, di USTRA, delle FFS e così di seguito. Si tratta d'infrastrutture sotterranee (condotte, camere, ecc.) e di superficie quali attraversamenti pedonali, elementi di moderazione del traffico e di arredo, illuminazione pubblica, impianti di segnaletica luminosa (semafori), elementi di copertura e via dicendo.

La Divisione delle costruzioni comunica di principio per iscritto ai Comuni e alle aziende la programmazione degli interventi di conservazione delle strade cantonali che interessano il proprio territorio o infrastrutture. Tali avvisi vengono trasmessi nella fase di pianificazione dell'intervento (da 1 a 4 anni prima del cantiere) e successivamente nella fase di affinamento dell'esecuzione (da 2 a 6 mesi prima del cantiere).

Alcune specifiche norme legali obbligano i Comuni e le aziende a partecipare all'investimento assumendosi i costi per l'adattamento o il ripristino delle proprie infrastrutture e per la manutenzione e conservazione della segnaletica dei passaggi pedonali, degli elementi di arredo e di moderazione del traffico, dell'illuminazione pubblica e degli impianti di segnaletica luminosa.

B. Obiettivo

Gli interventi di conservazione attuati sulle strade cantonali dalla Divisione delle costruzioni, o in sua vece da terzi a beneficio di una delega, interessano prevalentemente lo strato di pavimentazione (spessore 10-20 cm), più di rado anche lo strato della fondazione stradale (spessore 40-70 cm).

Il presente documento intende fornire a Comuni e aziende le nozioni principali per poter verificare e quantificare in modo autonomo i costi a proprio carico derivanti dalla conservazione stradale. In considerazione del circoscritto campo d'azione nella sezione verticale dei cantieri stradali effettuati dalla Divisione delle costruzioni, non viene qui trattato il tema degli interventi alle condotte sotterranee essendo regolato tra le parti con accordi scritti o in sede di rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione d'area pubblica e scavi nel campo stradale.

C. Basi legali

Di seguito sono elencati, senza pretesa di completezza, le principali basi legali che regolamentano gli oneri a carico di Comuni e aziende.

C1. Legge sulle strade (LStr)

Impianti di illuminazione

Art 28 ¹All'interno delle zone edificabili l'illuminazione delle strade è di regola compito dei Comuni.

²Il Cantone esegue gli impianti nell'interesse della sicurezza della circolazione al di fuori delle zone edificabili; casi particolari possono essere regolati mediante apposite convenzioni.

Oneri speciali dei Comuni

- Art 39 ¹Delle strade cantonali situate all'interno delle zone edificabili i Comuni devono provvedere:
- alla manutenzione dei marciapiedi, dei sopra e sottopassi nonché degli eventuali percorsi pedonali, compreso il servizio invernale;
 - all'esercizio e alla manutenzione degli impianti di illuminazione e, in accordo con il Cantone, di segnaletica luminosa;
 - alla pulizia del campo viabile, degli impianti di evacuazione delle acque e delle aree verdi;
 - alla manutenzione delle aree di parcheggio e delle aree di attesa e di servizio dei mezzi di trasporto pubblico, compreso il servizio invernale;
 - alla manutenzione delle opere di arredo urbano e di moderazione del traffico.
- ²I Comuni devono altresì provvedere alla manutenzione di tutte le opere o impianti da loro realizzati sulle strade cantonali.
- ³Il Cantone e i Comuni possono regolare mediante delle apposite convenzioni i casi particolari e segnatamente la manutenzione delle opere o degli impianti situati in prossimità delle zone edificabili e/o nelle zone urbane.

Uso delle strade per altri bisogni (esempio la posa di canalizzazioni)

- Art 45 ¹L'uso delle strade pubbliche per bisogni diversi da quelli della circolazione è consentito, previo ottenimento di un'autorizzazione o di una concessione a titolo precario, se è compatibile alla destinazione della strada e non vi ostano motivi di polizia.
- ²Sono in particolare soggetti ad autorizzazione o concessione:
- a) la realizzazione, l'ampliamento o il cambiamento di destinazione dell'accesso a fondi privati;
 - b) il deposito, anche temporaneo, di materiale;
 - c) l'immissione di acque nelle canalizzazioni della strada;
 - d) la posa di condotte aeree o sotterranee;
 - e) l'occupazione con aree di cantiere;
 - f) la posa di pannelli o insegne pubblicitarie;
 - g) la realizzazione di opere o impianti, quali posteggi, pozzetti, camere e cabine.
- ³Il permesso è subordinato all'obbligo dell'avente diritto di provvedere alle necessarie misure di sicurezza, di riparare i danni causati alla strada, di rifondere le spese fatte nel suo interesse e di fornire in ogni momento le informazioni sull'ubicazione e lo stato delle proprie opere o impianti nella forma e secondo le modalità definite nel regolamento.
- ⁴Mutando le circostanze, il proprietario della strada può modificare l'autorizzazione o la concessione, o anche revocarle, senza che l'avente diritto possa pretendere un'indennità qualsiasi.
- ⁵Le tasse per l'uso speciale delle strade sono stabilite da una legge particolare e dai regolamenti comunali.
- ⁶Per quanto non è espressamente disciplinato da questa legge, in relazione alle strade cantonali fanno stato le norme della legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986.

C2. Regolamento della legge cantonale di applicazione della legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante (RLACS)

Segnaletica stradale, spese

- Art 29 ¹Le spese per l'acquisto, la posa e la manutenzione della segnaletica verticale e orizzontale, sono a carico del Cantone per le strade cantonali, riservati eventuali accordi con i Comuni interessati.
- ²Per le strade comunali, consortili, forestali, patriziali e private, le stesse, come pure quelle inerenti le opere per la moderazione del traffico e dei passaggi pedonali, sono a carico dei rispettivi proprietari.
- ³Le spese per l'acquisto, la posa e la manutenzione della segnaletica verticale e orizzontale concernente le opere di moderazione del traffico e dei passaggi pedonali, su strade cantonali all'interno degli abitati, sono a carico dei Comuni.

C3. Legge sul demanio pubblico (LDP)

C4. Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LA-LAEI)

- Art. 13b ¹I Comuni consultano i gestori di rete in sede di revisione della pianificazione locale e cooperano con essi nell'ambito dei lavori di costruzione di strade, piazze, marciapiedi o altro.
- ²La modifica delle linee o degli impianti del gestore, che dovesse essere richiesta dall'uso del suolo pubblico, deve essere eseguita dal gestore a proprie spese. Resta riservata una diversa ripartizione per ragioni di equità.

D. Principio generale

Tenuto conto delle vigenti disposizioni legali ne consegue che per l'adeguamento delle infrastrutture di proprietà comunale o delle aziende posate in carreggiata o nella sezione verticale interessata dai lavori conservazione sulle strade cantonali non è prevista alcuna partecipazione dello Stato, fatto salvo le eccezioni puntuali descritte al capitolo E.

D1. Coperture di pozzetti e similari

Durante i lavori di pavimentazione delle strade le coperture dei pozzetti o di elementi similari devono essere protette e/o adattate alle nuove quote stradali. Le spese di protezione e sostituzione dei chiusini nonché l'adeguamento di quota degli stessi alla nuova pavimentazione e tutti i supplementi delle lavorazioni scaturite dalla presenza delle coperture (fresa, rappezzi provvisori, rampe, ecc.) sono interamente a carico dei rispettivi proprietari, segnatamente Comuni e aziende.

Prima dell'inizio dei lavori i proprietari devono verificare la presenza di proprie infrastrutture nella zona interessata dall'intervento e valutare la necessità di sostituire, in concomitanza ai lavori cantonali, le coperture vetuste, rotte e/o non più a norma.

Per una valutazione di massima dei costi derivanti ci si può riferire alla tabella riportata in allegato.

D2. Costi di cantiere per installazioni, segnaletica, illuminazione, agenti, semafori e lavoro a regime particolare

Gli oneri di gestione del traffico (agenti preposti) e dei semafori (fornitura, posa, spostamenti e noleggi), per l'illuminazione e altri eventuali costi generali, così come i supplementi salariali delle maestranze impiegate a regime particolare (notturni, festivi, vacanze edilizia, ecc.), verranno ripartiti proporzionalmente al tempo impiegato in cantiere dai Comuni e dalle aziende per la realizzazione delle rispettive lavorazioni sulla base dei rapporti giornalieri. Il Cantone provvederà a intimare la fattura ai proprietari a fine lavori o a dare indicazioni alle imprese di fatturare direttamente ai Comuni e alle aziende secondo un conteggio di ripartizione degli oneri preventivamente condiviso tra le rispettive Direzioni dei lavori.

In caso di modifiche sostanziali al progetto da parte di Comuni e/o di aziende che determinano un aggravio finanziario, il Cantone si riserva di rivedere la ripartizione dei costi per le installazioni di cantiere (impianto di cantiere, segnaletica, illuminazione, installazioni di frese, finitrici e rulli, ecc.) sulla base del consuntivo.

E. Aspetti particolari con i Comuni

E1. Passaggi pedonali

Salvo accordi differenti intercorsi tra Comune e Cantone prima dell'inizio dei lavori per l'adeguamento e/o il miglioramento delle infrastrutture dei passaggi pedonali non più a norma, la spesa per il semplice ripristino della segnaletica orizzontale e verticale dei passaggi pedonali è a carico dei Comuni.

Fanno eccezione i costi, che sono interamente a carico del Cantone, per il ripristino:

- delle isole spartitraffico momentaneamente rimosse per i lavori di conservazione alla pavimentazione e la relativa segnaletica provvisoria;
- della segnaletica orizzontale dei passaggi pedonali se questa è demarcata da meno di 5 anni.

E2. Arredi urbani e moderazioni del traffico

Salvo accordi differenti intercorsi tra Comune e Cantone prima dell'inizio dei lavori per l'adeguamento e/o il miglioramento delle opere di moderazione del traffico e degli arredi urbani, la spesa per il loro ripristino dopo gli interventi di conservazione della pavimentazione cantonale è a carico dei Comuni.

In particolare sono a carico dei Comuni i seguenti ripristini:

- all'arredo urbano quale fasce longitudinali laterali, fasce centrali multifunzionali, superfici colorate;
- alle segnaletiche particolari dipinte sulla carreggiata (esempio cartello 1.23 "attenzione bambini" con la scritta "SCUOLE");
- alle fasce e corsie pedonali dipinte sulla carreggiata;
- ai paletti di moderazione;
- alla segnaletica di demarcazione dei dossi di moderazione e/o restringimenti.

Fanno eccezione i costi, che sono interamente a carico del Cantone, per il ripristino della segnaletica orizzontale di moderazione e di arredo se queste sono demarcate da meno di 5 anni.

E3. Illuminazione stradale

Gli interventi di conservazione delle pavimentazioni sono anche l'occasione per una valutazione dello stato e dell'idoneità degli impianti d'illuminazione.

I Comuni, tramite le aziende elettriche competenti, valutano la necessità di un eventuale intervento sugli impianti e informano la Divisione delle costruzioni al più tardi due mesi dopo l'intimazione del primo avviso (cfr. capitolo A).

ALLEGATO**Tabella indicativa dei costi (base: data del presente documento)**

Di seguito sono riportate nella sottostante tabella (non esaustiva) le cifre indicative per una stima dei costi a carico dei Comuni e delle aziende. Tali importi possono venire utilizzati per allestire un primo preventivo il cui intento è quello di fornire un'indicazione di massima dell'ordine di grandezza del proprio investimento. La Divisione delle costruzioni non si assume alcuna responsabilità per preventivi stilati unicamente sulla base della tabella sottostante. Conseguentemente i Comuni e le aziende sono responsabili di verificare tramite i propri specialisti i costi a loro carico e di ottenere tempestivamente i relativi finanziamenti.

I prezzi sottostanti s'intendono esclusi di ogni onere per lavori a regime particolare (ad esempio lavoro notturno, ecc.), oneri di segnaletica (agenti per la gestione del traffico, ecc.), altri oneri indiretti di ogni genere secondo quanto descritto al capitolo D2 e IVA esclusa.

Infrastrutture

Prestazione	Unità	Forchetta costi [CHF]
Innalzamento in quota pozzetti/griglie fino a Ø 60 cm	pz	1'000 ÷ 1'200
Sostituzione coperture pozzetti fino a Ø 60 cm	pz	250 ÷ 500
Pozzetti di dimensione maggiore, coperture camere tipo Gatic e altre infrastrutture speciali	-	Da verificare di volta in volta

Passaggi pedonali, arredi urbani e opere di moderazione del traffico

Prestazione	Unità	Forchetta costi [CHF]
Linee per corsie pedonali gialle	m	8 ÷ 10
Triangoli per dossi	pz	40 ÷ 60
Strisce pedonali gialle	m	30 ÷ 40
Superfici vietate	m ²	30 ÷ 40
Fasce longitudinali, larghezza 50 cm, colore "rosa porfido"	m	15 ÷ 25
Superfici cromatiche piene, colore "rosa porfido"	m ²	30 ÷ 40
Scritte in colore bianco ("STOP", "ZONA", "30", "SCUOLA", "BUS" e similari)	pz	180 ÷ 250
Simbolo segnalazione bambini (bianco e rosso)	pz	350 ÷ 400
Paletti di moderazione (sostituzione)	pz	350 ÷ 450
Supplementi alla fresatura dovuti alla presenza di ostacoli, compresi i lavori complementari:		
- per chiusini e griglie;	pz	20 ÷ 30
- per Gatic (il prezzo dipende dalle dimensioni).	pz	20 ÷ 75
Supplementi per:		
- l'esecuzione di rampe provvisorie in miscela bituminosa cilindrata in corrispondenza di delimitazioni, bordi di pavimentazioni, pozzetti e simili;	m	10 ÷ 25
- la demolizione di rampe provvisorie in miscela bituminosa cilindrata in corrispondenza di delimitazioni, bordi di pavimentazioni, pozzetti e simili.	m	5 ÷ 20
Nota: i prezzi dipendono dalle dimensioni e dal tipo di rampa.		